

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame, che potranno anche svolgersi *on line*, consistono in

PROVA SCRITTA:

potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema (anche con possibile combinazione totale o parziale delle predette modalità), vertenti su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, cui competono le funzioni e le attività previste dal D.M. n. 739 del 14/9/1994.

PROVA PRATICA:

vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.

PROVA ORALE:

vertente sull'approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica nonché sui compiti connessi all'attività di infermiere. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua italiana in ottemperanza alla normativa vigente, l'idoneità della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della commissione esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale.

Per le prove di esame e la valutazione dei titoli sono previsti 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 per la prova pratica;
- c) 20 per la prova orale.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatori al concorso stesso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con

indicazione delle votazioni riportate nelle prove d'esame.

Tutte le comunicazioni relative al bando (comprese quelle relative alle date di espletamento delle prove) verranno effettuate tramite mail all'indirizzo indicato dal candidato al momento dell'iscrizione al bando.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione alla prova, che non sono oggetto di valutazione, la Commissione si atterrà ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

- 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso Strutture sanitarie accreditate, nonché presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a prova o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo alla prova;
- 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

b) titoli accademici e di studio:

- 1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale ricercato;

c) pubblicazioni e titoli scientifici:

- 1) la valutazione delle pubblicazioni sarà effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
- 2) la Commissione terrà conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
- 3) i titoli scientifici sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

d) curriculum formativo e professionale:

- 1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutati gli eventi formativi frequentati in qualità di docente, relatore o discente, formalmente documentati, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifici rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.